



C/2024/2428

8.4.2024

**Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2024 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio**

(Causa T-117/22) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “sostegno al regime” – Impresa di proprietà dello Stato – Errore di valutazione»)**

(C/2024/2428)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** Grodno Azot AAT (Grodno, Bielorussia), Khimvolokno Plant (Grodno) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

**Convenuto:** Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

**Oggetto**

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20), nelle parti in cui tali atti le riguardano.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Grodno Azot AAT e la Khimvolokno Plant sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

---

<sup>(1)</sup> GU C 222 del 7.6.2022.